Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliere del Comune di VICCHIO (FI) prescritta dall'articolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico".

3/2013 recante "R	iordino della disciplina riguarda	mpimento alle prescrizioni contenute n nte gli obblighi di pubblicità, traspa
liffusione di informa	zioni da parte delle pubbliche amm	
Di ricoprire le segue corrisposti (art. 14 DI	DICHIA nti cariche, presso enti pubblici o lgs. 33/2013 lett. d):	RO privati, e i relativi compensi a qualsi
Ente	Carica	Compenso
spettanti (art. 14 Dlgs		rico della finanza pubblica e relativi o
		rico della finanza pubblica e relativi o
spettanti (art. 14 Dlgs		
spettanti (art. 14 Dlgs		
spettanti (art. 14 Dlgs	s. 33/2013 lett. e):	

Alla presente dichiarazione allego:

✓ curriculum vitae aggiornato (se non ancora trasmesso);


Dichiato inoltre

di aver ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e che i dati da me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune di Vicchio:

di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'arricolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

07 GIU 2019

Pagina 1 di 3



e sono riutilizzabili ai sensi del <u>decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,</u> del <u>decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,</u> e del <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,</u> senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità";

✓ di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Vicchio pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;

di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D.L.gs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 01-06-13	Il Diehjärante
	1/20

## **DLGS 33/2013**

Art. 14 ((Obblighi di pubblicazione concernenti i titulari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di guverno e i titolari di incarichi dirigenziali))

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale, ((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui ull'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. ((1bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma I per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. I-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ui sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 1-quinquies, Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma I si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e în agni altro caso în cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titalari di posizioni organizzative e pubblicato il solo curriculum vitae.)) 2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi i e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i reintivi dati e documenti sono occessibili ai sensi dell'articolo 5.))

Art. 47 ((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici))

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.)) 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione, L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))

## Fuq ANAC in muteria di trasparenza

5.4I Comuni sono tenuti all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. I dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

